

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

Titolo I Norme di tutela forestale

Capo I

Norme comuni a tutti i boschi (1)

a) Vincoli per la conversione e mutamento dei boschi.

Art. 1 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.

E' vietata di norma senza l'autorizzazione della Giunta Regionale la conversione dei boschi di alto fusto in cedui.

E' pure vietata di norma la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

Fanno eccezione i castagneti la cui utilizzazione é regolata dalla legge 18 giugno 1931, n. 973, fatta salva la disposizione dell'art. 23, III e IV comma della Legge Forestale Regionale.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. 3267/23, computando la penale sul valore delle piante che— secondo le prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario—non avrebbero potuto utilizzarsi.

Art. 2 - Sradicamento di piante e ceppaie.

Lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, eccezione fatta per i pioppeti di cui al IV comma dell'art. 14 della Legge Forestale Regionale.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 910, a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.

Quando, allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa, si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione del suolo, occorre chiederne l'autorizzazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, indicando i lavori che si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. Il detto Ispettorato (2) determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori, l'Ispettorato (2) citato può esigere dal proprietario o possessore del bosco o dall'acquirente del legname, prima dell'inizio dei lavori, un congruo deposito, da effettuarsi in libretto postale o bancario intestato al concessionario e vincolato alla Giunta Regionale — Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) diDeposito cauzionale di Lire(cognome e nome, data e luogo di nascita del cauzionante per (motivo della cauzione).

Il proprietario o possessore del bosco o l'acquirente del legname, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il relativo svincolo sarà effettuato dal citato Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Il proprietario o possessore del bosco o l'acquirente del legname che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti, risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 del R.D. 3267/23 e i lavori saranno eseguiti di ufficio.

b) Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali.

Art. 4 - Tagli colturali. (3)

Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si specifica che per tagli colturale si intendono le seguenti fattispecie:

- a) i tagli che rientrano nell'attività silvana e condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, e tutelando l'assetto idrogeologico;
- b) le ripuliture e gli sfolli;
- c) i tagli fitosanitari e i diradamenti;
- d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;
- e) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico;
- f) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della medesima nell'ambito della manutenzione necessaria ad assicurare l'efficienza e la sicurezza dei manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità, delle opere e della funzionalità idraulica e per l'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;
- g) i tagli di avviamento dei boschi cedui dall'alto fusto;
- h) i tagli di utilizzazione con riserva di matricine dei boschi cedui, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43 delle presenti prescrizioni;
- i) i tagli connessi alla realizzazione di opere autorizzate che non comportino riduzione di superficie boscata.

I tagli di cui al punto b), compresa l'asportazione delle piante secche e di quelle schiantate a terra, possono essere eseguiti in deroga a quanto disposto ai punti n. 1 e n. 2 del successivo articolo 33.

Per i tagli di cui ai punti f) e i), deve essere presentata al Servizio Forestale Regionale competente per territorio una dichiarazione di taglio, indipendentemente dai limiti dimensionali del taglio medesimo.

Art. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi (3).

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:

- per le province di Treviso, Venezia, Padova, Rovigo e Verona:
- fino ai 700 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
- sopra i 700 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 1° aprile;
- per la provincia di Vicenza:
- fino ai 700 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 15 marzo;
- sopra i 700 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
- per la provincia di Belluno:
- fino ai 1000 mt. di altitudine dal 1° ottobre al 15 aprile;
- sopra i 1000 mt. di altitudine dal 15 settembre al 30 aprile;

Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, il Servizio Forestale competente per il territorio può variare detti periodi.

Per la conversione dei cedui il alto fusto i tagli sono permessi in qualsiasi stagione.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'articolo 26 R.D. n. 3267/1923, considerando come pena pecuniaria il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

Art. 6 - Modalità dei tagli.

Il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma a) legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali.

I boschi di cui all'art. 16 della Legge Forestale Regionale sono, a cura dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, descritti in apposito elenco che, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, è notificato agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i boschi sono situati.

In tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 200 metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Norme dei tagli dei boschi da seme.

Le utilizzazioni dei boschi iscritti nel libro dei boschi da seme regionali sono eseguiti in conformità di verbale d'assegno, previa martellata a cura e a spese dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Art. 9 - Potatura.

La potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore all'altezza delle piante.

La potatura dei rami verdi può farsi soltanto dal 1° ottobre alla fine di marzo; quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.

La potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la corteccia.

E' sempre vietata la potatura del pino mugo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma a) legge 9.10.1967, n. 950, oppure, se possa derivare il totale deperimento delle piante, le sanzioni di cui all'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 45 del R.D. 1126/26.

Art. 10 - Allestimento e sgombero delle tagliate. (3)

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

I residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi; quelli delle fustaie entro e non oltre il termine dell'utilizzazione delle piante.

Il Servizio Forestale Regionale competente per territorio può dispensare da tale obbligo, verificandosi condizioni favorevoli o per apportare sostanza organica al terreno.

Può altresì far obbligo di allontanare tali residui della tagliata dagli spazi liberi, in qualsiasi momento, al fine di evitare danno alla disseminazione naturale, al novellame.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1 comma a) della legge 9 ottobre 1967 n. 950 e, quando ne sia seguito danno, anche la pena comminata dall'articolo 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 - Esbosco dei prodotti.

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, sentieri e mulattiere, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione, e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse imporre l' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

L'apertura o l'allargamento di strade, sentieri o mulattiere, di condotti, canali e l'installazione di impianti a fune non può effettuarsi senza il permesso dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, il quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a erosione, frane, smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabili alla conservazione delle strade forestali, di viottoli, sentieri e stradelle per il transito di autoveicoli, carbonaie, delle capanne e dei luoghi di deposito.

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni future le vie di smacchio aperte temporaneamente.

Per detto ripristino e per i lavori di cui al III comma del presente articolo l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo deposito con le modalità di, cui all'art. 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12 - Carbonizzazione.

E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. (4)

Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del si vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti, al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 legge 9.10.1967, n. 950 e, qualora ne sia seguito danno, altresì la pena comminata dall'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi.

Art. 13 - Preparazione della carbonella.

La preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle giornate di vento, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. (4)

Per detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle carbonaie.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 legge 9.10.1967, numero 950 salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni e integrazioni in caso di danno al bosco.

Art. 14 - Resinazione.

La resinazione è vietata salvo espressa autorizzazione dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio e secondo le modalità dallo stesso stabilite e comunque col rispetto dei limiti sottoindicati:

- per la resinazione con l'asciutto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. nel primo e secondo anno ed i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza della pianta;
- per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di 1 cm. e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di 2 cm. e profondo 1 cm. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo;
- la resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a metri 1,30 da terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:
 - cm. 30 per il pino silvestre e domestico;
 - cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'aleppo e per il larice.
- la resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali, entro 5 anni;
- la resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di incisioni per anno, e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

L'inosservanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 - Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi.

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione e comunque nei terreni a pendenza superiore al 50%.

Negli altri casi può essere consentita subordinatamente all'autorizzazione dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio,

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) potrà ripetersi nello stesso luogo non prima che sia trascorso almeno un decennio.

E' sempre vietata l'asportazione di terriccio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Raccolta dell'erba, taglio ed estirpazione del cespugliame nei boschi.

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione e può essere vietata e limitata dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

E' vietato il taglio e l'estrazione di qualsiasi specie di arbusti senza l'autorizzazione del Servizio Forestale competente per territorio.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 legge 9.10.1967, n. 950 salvo quanto previsto dalla [legge regionale 15 novembre 1974, n. 53](#) e l'applicazione dell'art. 26 R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora vi siano danni ai boschi.

Art. 17 - Raccolta dei prodotti secondari nei boschi.

La raccolta dei prodotti secondari del bosco dovrà essere fatta in maniera da non arrecare danno al bosco stesso.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 26 del R.D. 3267/23.

La raccolta dei funghi é disciplinata dalla legge regionale 15.11.1974, n. 53 artt. 12, 13, 14 e 15. (5)

Art. 18 - Raccolta del frutto e dei semi forestali dai boschi.

La raccolta del frutto e dei semi delle piante forestali dei boschi è vietata senza autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, fatta eccezione per i boschi da frutto.

Le pinete di pino domestico non sono considerate boschi da frutto.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950 per l'inosservanza delle limitazioni imposte, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni

Per la disciplina della produzione e del commercio delle sementi da rimboschimento si osserva il disposto della legge 22.5.1973, n. 269. (6)

Art. 19 - Alberi di Natale.

Le piante, rami o cimali destinati al commercio degli alberi di Natale provenienti da boschi di cui all'art. 14 della legge forestale regionale, debbono essere accompagnati dal regolare permesso o contrassegno rilasciato dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio allo scopo di accertarne la provenienza da tagli e sfolli legittimi.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma b) della legge 9 ottobre 1967, n. 950, per ciascuna pianta, ramo o cimale per mancanza del permesso o dei contrassegni oltre l'ammenda di cui all'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) Pascolo nei boschi.

Art. 20 - Chiusura e apertura del pascolo nei boschi.

E' vietato il pascolo nei boschi nei seguenti casi:

1) nei boschi cedui il pascolo del bestiame ovino e suino é vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 2, quello del bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 4;

2) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini é vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 3 e quello degli animali bovini ed equini di metri 4;

3) nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo é comunque vietato sino a che gli stessi non si siano definitivamente affermati, ricostituiti e abbiano raggiunto uno sviluppo tale da non subire danno per il morso del bestiame, a giudizio dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Per particolari esigenze di carattere selvicolturale il pascolo nei boschi può essere vietato o limitato dal Servizio Forestale competente per territorio.

Art. 21 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai.

Nei boschi chiusi al pascolo, anche se propri, e nei vivai forestali é vietato far transitare e comunque immettere animali.

Art. 22 - Pascolo delle capre.

In applicazione dell'art. 9 del R.D. 3267/23, per il pascolo delle capre si osservano le seguenti disposizioni:

- 1) esso é di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive;
- 2) la Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, su conforme proposta dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, può eccezionalmente autorizzare il pascolo predetto, esclusi in ogni caso i boschi di cui all'art. 7 del presente regolamento ed i boschi in rinnovazione;
- 3) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite;
- 4) colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali, dove ottenere la licenza dal Sindaco, dalla quale deve risultare il numero delle capre e la indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo.

Art. 23 - Infrazioni ai divieti di pascolo.

Per le infrazioni ai divieti stabiliti dai precedenti articoli 20, 21, 22 punto 1, si applicano le sanzioni amministrative di cui alla legge 9.10.1967, n. 950.

Per le infrazioni di cui al precedente art. 22 punti 3 e 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui alla legge 9.10.1967, n. 950.

Nel caso di danno al soprassuolo, oltre alla sanzione di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Tutela dei boschi dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche.

Art. 24 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di approntare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

E' pure consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati per coloro che per motivi di soggiorno dimorano nei boschi, con le modalità di cui al comma precedente, non che su aree adeguatamente scelte ed attrezzate di intesa con il Servizio Forestale competente per territorio.

L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purchè il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con efficace viale tagliafuoco o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni quando ne sia seguito danno al bosco e di cui all'art. 11 della legge 1.3.1975, n. 47. (7)

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del Codice Penale, viene inoltrata immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatte salve le norme di cui alla Legge Regionale 27/75. (4)

Art. 25 - Cautela per l'impianto di tornaci e fabbriche nei boschi, e abbruciamento.

Nell'interno dei boschi e a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, impianti di carbonaie, fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio, nonché l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle varie lavorazioni agro-silvo-pastorali.

Nell'autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26 - Modalità per la repressione degli incendi.

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco é tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi dell'art. 7 legge 1.3.1975, n. 47 e ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27/75. (7) (4)

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950.

Art. 27 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.

Nei boschi percorsi dal fuoco, a chiunque appartenenti è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame fino alla completa rinnovazione del bosco, salvo l'applicazione delle norme più restrittive di cui al precedente art. 20.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire, il più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana, le succisioni delle piante e ceppaie compromesse dal fuoco per favorire la rigenerazione, rinettando la tagliata.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma d) legge 9.10.1967n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 28.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione delle piante divelte e disseccate.

f) Tutela fitopatologica.

Art. 28 - Norme per i boschi affetti da malattie.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte o in decomposizione e quant'altro necessario ai sensi dell'art. 18 della Legge Forestale Regionale.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui alla legge 9.10.1967, n. 950 e, nel caso si verificano danni, anche ai sensi dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la tutela dei nidi di formica del tipo Rufa si osservi il dispositivo della Legge Regionale 15 novembre 1974, n. 53.

Art. 29 - Lotta antiparassitaria. (D.M. 20/05/1926) (8)

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza indugio notizia all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio od agli Uffici municipali per quanto di loro competenza.

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti ai sensi dell'art. 18 della Legge Forestale Regionale.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal male dell'inchiestro, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.

Le infrazioni per mancata denuncia e quelle alle disposizioni del 2° comma del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e le infrazioni al 3° comma con la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 comma d) legge 9 ottobre 1967, n. 950, oltre all'eventuale applicazione dell'articolo 500 del Codice Penale.

g) Ricostruzione boschiva.

Art. 30 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Quando in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o ad altri fatti dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso, è tenuto ad osservare le modalità prescritte dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio per ottenere la ricostruzione del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati e comunque a quelli definiti dall'art. 19 Il comma della Legge Forestale Regionale.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 comma d) della legge 9.10.1967, n. 950.

h) Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi.

Art. 31 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 22 della Legge Forestale Regionale, i proprietari o possessori di terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità di un piano di coltura e di conservazione da approvarsi dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Tale piano ha l'efficacia del presente regolamento; quest'ultimo continua ad essere applicato per tutto quanto non disciplinato dal piano stesso.

Art. 32 - Progetto e utilizzazione o verbale di assegno dei boschi. (3)

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'articolo 23 della Legge Forestale Regionale il progetto di utilizzazione o verbale di assegno, sostituendosi ad esso è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima.

Titolo II

Norme particolari per i boschi di alto fusto

Art. 33 - Fustaie – Utilizzazione in genere. (3)

1) Per le utilizzazioni di entità inferiori ai 100 mc. in fustaia deve essere presentata al Servizio Forestale Regionale una dichiarazione di taglio.

Il Servizio Forestale Regionale può, entro il termine di sessanta giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento.

Trascorso il periodo di sessanta giorni, dalla data di protocollo della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte del Servizio Forestale Regionale le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate.

2) Per le utilizzazioni superiori ai 100 mc per la fustaia deve essere presentata una richiesta di taglio, sottoscritta dall'interessato, da redigersi da parte di un tecnico qualificato libero professionista o dei Servizi Forestali, delle Comunità Montane, dei Comuni.

Il Servizio Forestale Regionale entro sessanta giorni detta le eventuali prescrizioni per la redazione del progetto di taglio previo assegno.

L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte del Servizio Forestale Regionale.

La massa di 100 mc. è da intendersi come massa cormometrica considerando una soglia di misurazione a partire dal diametro di 17,5 cm a petto d'uomo.

Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei boschi degradati, boschi d'alta quota comprese le mughete, per consentire modalità di taglio diverse da quelle previste dalle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, il Servizio Forestale Regionale può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte del Servizio stesso.

Per la mancata dichiarazione o domanda di taglio si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al RDL 18 giugno 1931, n. 973 e l'articolo 26 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali utilizzazioni in difformità dalle PMPF vigenti, motivate da particolari esigenze, possono essere richieste al Servizio Forestale Regionale competente per territorio mediante la predisposizione di un progetto di taglio redatto da tecnico qualificato con le procedure di cui al punto 2).

Art. 34 - Taglio a raso.

Rimane di norma escluso il taglio raso, ad eccezione:

1) delle fustaie di specie a rapido accrescimento;

2) dei boschi in particolari situazioni fitopatologiche, di rinnovazione e comunque per comprovate ragioni tecniche su insindacabile giudizio dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

In tutti i suddetti casi la martellata delle piante avviene a norma dell'art. 23 della Legge Forestale Regionale.

In ogni caso la rinnovazione del bosco dovrà essere assicurata anche artificialmente da parte del proprietario.

Art. 35 - Turni fustaie a rapido accrescimento.

Ai sensi dell'art. 14 della Legge Forestale Regionale, per le fustaie artificiali a rapido accrescimento, escluse quelle ubicate in terreno non sottoposto a vincolo idrogeologico ed utilizzate con turni inferiori ad anni 20, possono essere adottati turni compresi tra i 15 ed i 35 anni.

Turni diversi potranno essere stabiliti caso per caso dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio per accertare situazioni tecniche.

Art. 36 - Fustaie disetanee ed irregolari.

Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari - ossia non decisamente coetanee - dovrà osservarsi un periodo di curazione non inferiore ad anni 12 e non superiore ad anni 30. L'utilizzazione comunque dovrà basarsi su criteri essenzialmente colturali sì da raggiungere in progressione, provvigioni, dopo il taglio, non inferiori a mc. 180/ha; il tasso di utilizzazione non deve essere superiore al 25%.

Art. 37 - Fustaie coetanee tagli di ripulitura e sfollo.

I tagli di ripulitura e di sfollo nelle fustaie coetanee ivi compresi i giovani rimboschimenti devono compiersi non prima del decimo anno e non dopo il 25° anno dell'età del bosco e dovranno compiersi in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro.

Art. 38 - Fustaie coetanee - Tagli intercalari e definitivi.

I tagli di diradamento dovranno di norma essere eseguiti non prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 30, e per le fustaie di specie a rapido accrescimento, l'età minima viene ad essere ridotta ad anni 10. La utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome. Modalità diverse di utilizzazione potranno essere eseguite solo su particolare autorizzazione dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

L'intervallo di tempo tra un taglio di diradamento e, quello immediatamente successivo non può essere inferiore ad anni 10.

I tagli definitivi di sementazione e di sgombero dovranno essere praticati quando le caratteristiche strutturali del soprassuolo e del suolo, sono tali da promuovere la rinnovazione e lo sviluppo delle stesse, secondo le modalità dettate dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Art. 39.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo, si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo III

Norme particolari per i boschi cedui.

Art. 40 - Cedui - Utilizzazioni in genere. (3)

Per quanto non specificatamente trattato nel presente articolo, valgono le disposizioni riportate nell'articolo 33.

1) Per le utilizzazioni di entità inferiori ai 2,5 ha nei cedui deve essere presentata al Servizio Forestale Regionale una dichiarazione di taglio, secondo lo schema predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.

Il Servizio Forestale Regionale può, entro il termine di 60 giorni, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conservazione del bosco, consentire, limitare o vietare il taglio, prescrivendo le modalità di intervento. Trascorso il periodo di 60 giorni, dalla data di protocollo della dichiarazione, senza che siano state dettate da parte del Servizio Forestale Regionale le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito con le modalità dichiarate.

2) Per le utilizzazioni superiori ai 2,5 ha nei cedui deve essere presentata una richiesta di taglio, sottoscritta dall'interessato, da redigersi da parte di un tecnico qualificato libero professionista o dei Servizi Forestali Regionali, delle Comunità Montane, dei Comuni, sulla base di un modello predisposto a cura della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.

Il Servizio Forestale Regionale entro sessanta giorni detta le eventuali prescrizioni per la redazione del progetto di taglio previo assegno.

L'utilizzazione può essere eseguita solo a seguito della approvazione del progetto di taglio da parte del Servizio Forestale Regionale.

Sulla base delle particolari caratteristiche selvicolturali dei cedui degradati, dei cedui invecchiati per consentire modalità di taglio diverse da quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, il Servizio Forestale Regionale può richiedere la predisposizione di un progetto speciale di taglio redatto da un tecnico qualificato da approvarsi da parte del Servizio stesso.

Ai fini della applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, per ceduo si intende quel soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento dei soggetti sia di origine agamica (polloni nati da ceppaia) e che l'età media dei polloni, ovvero il numero di anni intercorsi rispetto all'ultima utilizzazione ordinaria non superi il doppio del numero di anni minimo prescritto per ciascuna formazione.

Per fustaia è da intendersi quel soprassuolo in cui oltre l'ottanta per cento della copertura sia costituita da soggetti chiaramente nati da seme.

Per la mancata dichiarazione o domanda di taglio si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al RDL 18 giugno 1931, n. 973 e l'articolo 26 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

a) cedui semplici

Art. 41 - Cedui semplici - Riserva di matricine.

Il taglio dei boschi cedui salvo il disposto di cui al successivo art. 42, deve essere eseguito in modo da riservare almeno 100 matricine per ettaro, ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine ad un turno successivo.

Le matricine cadenti al taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

Art. 42 - Piante conifere nei cedui.

Quando nel bosco vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità.

Art. 43 - Cedui senza matricine.

Nei boschi di ontano, robinia, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte ed esauste nella stagione adatta, successiva al taglio, mediante semina o piantagione anche con specie diverse secondo le modalità stabilite dall' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Art. 44 - Turno minimo dei cedui puri.

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

- per il faggio ad anni 20;
- per le quercie, carpino e betulla ad anni 15;
- per il castagno ad anni 12;
- per l'ontano, nocciolo, robinia, pioppo e salice ad anni 6.

Per i cedui di faggio si dovranno conservare tutti i polloni aventi alla base fino a 3 cm. di diametro (ale o tirasucchi). Ogni decisione in deroga alle prescrizioni sopracitate è demandata all' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Art. 45 - Turno minimo dei cedui misti.

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti dall'art. 44 per la specie predominante.

Art. 46 - Cedui a sterzo.

Per i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20.

Art. 47 - Norme transitorie per l'allungamento dei turni dei cedui

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

Art. 48 - Sfolli e taglio della frasca.

Nei boschi cedui coetanei sono permessi, durante il turno, sfolli periodici in qualunque stagione.

Il taglio dovrà cadere sui polloni deperiti e malformati, lasciando comunque a dotazione di ogni ceppaia un numero di polloni non inferiore a 6 al primo turno di sfollo e n. 3 al secondo sfollo. L' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio potrà stabilire modalità diverse in funzione dello stato fisico vegetativo dei cedui.

Le infrazioni sono punite a termini dell'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 49 - Operazioni colturali nei boschi cedui.

Nell'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi nonché dei polloni intristiti.

b) Cedui composti.

Art. 50 - Cedui composti.

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza di matricine di diversa età multiple del turno dopo il taglio.

Il numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 140 per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multipla del turno.

Il taglio delle matricine, nel caso che l'utilizzazione abbia scopo diverso da quello per uso interno dell'Azienda Agricola Forestale, dovrà essere preceduta dalla martellata delle piante da utilizzare.

c) Penalità e sanzioni relative ai cedui semplici e composti.

Art. 51.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 43 (mancata rinnovazione delle ceppaie) e 49 (taglio ceppaie) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 2 comma b) e c) della legge 9.10.1967, n. 950 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le altre infrazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV

Norme e procedure per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura, per la trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione e per il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

Art. 52 - Norme generali.

Ai fini e per gli scopi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, costituiscono mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati, gli interventi a seguito dei quali i suddetti terreni vengono permanentemente sottratti alla loro attuale destinazione, fatta eccezione per le opere a servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 53.

La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o quella che comunque comporti mutamento permanente di destinazione di terreni vincolati, è subordinata all'autorizzazione della Giunta Regionale.

La domanda in carta legale volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto ed inoltrata tramite l' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio che ne curerà la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove è sito il fondo, per giorni 15 consecutivi. Trascorso tale periodo, ed entro i successivi otto giorni, il Sindaco del Comune provvederà alla restituzione della domanda al suddetto Ispettorato (2), con le eventuali opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione.

La domanda dovrà essere corredata da una breve relazione, dalla corografia, dal certificato catastale e mappa catastale dei terreni interessati con l'indicazione della pendenza e delle opere da realizzare e da porsi in atto per impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

L' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio provvederà quindi all'istruttoria inviando il tutto alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, sentita la Commissione Tecnica Consultiva Provinciale di cui alla legge regionale n. 27 del 10.12.1973. (9)

La Giunta Regionale del Veneto delibera in merito, e la relativa risoluzione deve essere notificata all'interessato per mezzo del Servizio Forestale competente per territorio e pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo del Comune.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge Forestale Regionale — solo per quanto attiene la norma della destinazione a bosco di altrettanta superficie boscata che viene a ridursi — gli interessati, nella domanda, sono tenuti ad indicare attraverso gli estremi e mappe catastali i terreni nei quali si impegnano ad eseguire il rimboschimento, nell'ambito della stessa unità idrografica. (10)

Nel caso che il richiedente non sia proprietario del fondo dovrà produrre il consenso espresso.

La scelta dei terreni da destinare dovrà essere conforme al Piano Generale di Sviluppo delle Comunità Montane e dovrà essere ritenuta idonea dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 e seguenti del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 54.

Ai soli fini del vincolo idrogeologico:

- la realizzazione di opere a servizio delle colture agro-silvo-pastorali;
- la realizzazione di iniziative edilizie e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse, regolarmente approvate e comprese negli strumenti urbanistici vigenti, escluse le piste da sci e gli impianti di risalita, in quanto sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 52 e 53 delle Prescrizioni di massima e polizia forestale ed alla L.R. n. 11 del 25 gennaio 1975; (11)
- la realizzazione delle OO.PP. regolarmente approvate ed autorizzate dalla Regione;
- l'apertura di cave autorizzate o concesse, nonché la realizzazione di piccoli interventi che non modificano in modo permanente lo stato del suolo e che comunque non pregiudicano il ripristino della vegetazione, escluse le piste da sci ed impianti di risalita in quanto sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 52 e 53 delle Prescrizioni di Massima e polizia forestale ed alla L.R. n. 11 del 25 gennaio 1975; (11)

è disciplinata in base all'art. 20 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 fermo restando quanto dettato dall'art. 15 della Legge Forestale Regionale.

Le infrazioni saranno punite a norma della Legge 9 ottobre 1967, n. 950, fatta salva l'applicazione dell'art. 24 del R.D. 30.12.1923, n. 3267, nel caso in cui siano stati provocati danni di indole idrogeologica.

Art. 55 - Miniere.

Ai soli fini del Vincolo idrogeologico, in relazione all'art. 19 lettera A, punto m e lettera C e D, del R.D. 1126/26 l'apertura e l'esercizio delle miniere, ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali esplorativi ed eventuali discariche, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario é tenuto alla osservanza delle modalità a tal uopo stabilite dalla Giunta.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9.10.1967, n. 950 e, nel caso si verifichino danni, le penalità di cui agli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 56 - Impianto di nuovi boschi.

I lavori per l'impianto di nuovi boschi, fatte salve le scelte territoriali del Piano Generale di Sviluppo delle Comunità Montane, non sono soggetti a preventiva autorizzazione.

Titolo V

Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria.

Art. 57 - Lavorazione del terreno.

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non é sufficiente ad evitare i danni previsti dall'art. 1 della Legge Forestale Regionale, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto delle terre.

L' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.

Le infrazioni saranno punite ai termini dell'art. 24 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 58 - Sgrondo delle acque.

Le acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della Legge 9.10.1967, n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 della legge forestale 3267/23 in caso di danneggiamento.

Titolo VI

Norme e procedure per gli interventi che non comportano la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni sottoposti a periodica lavorazione ed il mutamento permanente di destinazione dei terreni incolti.

Art. 59 - Ghiaia, sabbia, sassi.

E' consentita la raccolta in superficie della ghiaia, della sabbia e dei sassi.

Eseguita la raccolta, si deve procedere subito al conguaglio del terreno.

Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950 e, nel caso si verifichino danni, anche le penalità di cui agli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

La raccolta del materiale predetto nel greto dei corsi d'acqua é disciplinata dalle specifiche legislazioni vigenti in materia.

Art. 60 - Cave di prestito.

L'apertura e l'esercizio delle cave di prestito intese quali: "Irrilevante movimento di terra per il prelievo di inerti da impiegarsi in loco per la esecuzione di lavori limitatamente alla durata degli stessi e loro successiva manutenzione", viene di volta in volta autorizzata e disciplinata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

Per le infrazioni alle disposizioni suddette e per l'inosservanza delle modalità stabilite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2)competente per territorio, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e, nel caso si verifichino danni, le penalità di cui agli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il permesso rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio resta sospeso dal momento della notifica della contravvenzione, fino a quando il contravventore non abbia compiuto i lavori che gli saranno prescritti per il riparo dei danni.

Art. 61 - Scarichi di materiali di rifiuto.

Gli scarichi di materiali di rifiuto nei terreni vincolati, sono subordinati all'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio ed alle modalità da esso prescritte.

Sono sempre vietati gli ammassi di materiale di rifiuto che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque (canali, torrenti, corsi d'acqua, etc.).

Rimane similmente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere nei boschi, prati e pascoli.

Art. 62 - Altri lavori ed interventi.

I lavori e gli interventi, sia pure di interesse pubblico di cui all'art. 54, titolo IV, devono essere condotti in modo da ridurre al minimo i tagli di piante, gli scavi ed i movimenti di terra.

Si dovranno inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la regimazione delle acque e per evitare il formarsi di frane ed erosioni. Tutte le superfici di scavo e di riporto, dovranno essere opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.

Art. 63 - Dichiarazione dei lavori e penalità.

I lavori e gli interventi previsti dal presente titolo, sono subordinati all'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio, al quale chi intende compiere i lavori, dovrà farne dichiarazione con istanza in carta legale.

I lavori e gli interventi dovranno essere condotti in conformità alle norme e prescrizioni dettate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio.

L'omessa istanza e l'inosservanza delle norme e prescrizioni, saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 legge 9.10.1967, n. 950 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 25 del R.D. 3267/23 ed art. 650 C.P.

A garanzia dell'osservanza delle modalità prescritte e della regolare esecuzione dei lavori ed a prevenzione di possibili danni, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio potrà esigere, se del caso, un deposito cauzionale da effettuarsi a mezzo di libretto postale o bancario intestato al concessionario e vincolato alla Giunta Regionale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) di per (motivo).....

Lo svincolo del deposito potrà essere effettuato solo dopo che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio avrà constatato la regolare esecuzione e funzionalità delle norme e lavori prescritti.

Nel caso di inosservanza, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (2) competente per territorio potrà proporre alla Giunta Regionale l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore, rendicontando alla stessa Giunta Regionale.

Note

(1) Per i boschi si intendono i terreni definiti come tali dall'art. 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52.

(2) Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste corrispondono ora ai Servizi Forestali Regionali, a seguito della soppressione degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste disposta con l'art 3 della [Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8](#) ("Riorganizzazione delle funzioni forestali" che ha contestualmente istituito i Servizi Forestali Regionali.

(3) Articolo così sostituito con deliberazione del Consiglio Regionale 23 ottobre 2003 "Aggiornamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale – Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 articolo 5".

(4) La legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 è stata abrogata dalla [legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6](#) "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", che ha ridisciplinato la materia.

(5) Gli artt. 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 sono stati abrogati per effetto dell'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1994, n. 66, abrogata dall'art. 17 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. La raccolta dei funghi è ora disciplinata dalla [legge regionale 19 agosto 1996, n. 23](#).

(6) La legge 22 maggio 1973, n. 269 è stata abrogata dal D.Lgs. 10 novembre 2003 n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", che ha ridisciplinato la materia.

(7) La legge 1 marzo 1975, n. 47 è stata abrogata dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", che ha ridisciplinato la materia.

(8) Il D.M. 20 maggio 1926 è stato abrogato dal D.M. 17 aprile 1998 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino. 'Thaumetopoea pityocampa' " che ha ridisciplinato la materia.

(9) L'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, che istituiva la Commissione tecnica consultiva provinciale è stato abrogato dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare per la Commissione consultiva l'art. 28; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. La [legge regionale 7 novembre 2003, n. 27](#) ha istituito, al posto della Commissione consultiva, la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici). *Verificare*

(10) L'art. 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, modificato con legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 e con legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, attualmente dispone quanto segue:

"1. I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi.

2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l'adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento culturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento culturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero culturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l'autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge.

6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.

6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri quadrati."

(11) La legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 14 marzo 1989, n. 7, che è stata a sua volta espressamente abrogata dalla **legge regionale 6 marzo 1990, n. 18** "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato", che ha ridisciplinato la materia.